

# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



## SETTORE VIII

*Sicurezza, Protezione Civile e Contratti*

*III Servizio "Vigilanza Territoriale e Polizia Stradale"*

*Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676749 - Fax 0932 248826*

*e mail [viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it](mailto:viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it)*

Prot 17/P

## IL DIRIGENTE

**PRESO ATTO** della richiesta pervenuta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Operativa Territoriale dell'Ufficio delle Dogane di Siracusa, con la quale chiede di implementare la riserva degli stalli di sosta da riservare alle autovetture di servizio, utilizzate per svolgere attività istituzionale di Polizia Giudiziaria e Tributaria, nei pressi della propria sede di via Ducezio nr.21;

**VALUTATO** quanto sopra e per le motivazioni esposte che anche se non materialmente trascritte fanno parte del presente atto, si ritiene di riservare un secondo stallo, adiacente a quello già esistente, per la sosta dei veicoli di P.G. "permanentemente" e con obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto e con disposizione del veicolo a spina (a 45°) rispetto al senso di marcia, all'altezza del civico 21 di via Ducezio;

**CONSIDERATO**, infine, che il provvedimento amministrativo è adottato al fine di quanto richiesto, per la tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

**VISTI** gli artt. 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

**VISTO** il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

**VISTA** la legge 24/11/1981 N° 689;

**VISTO** l'art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

## ORDINA

**ad integrazione di quanto disposto con ordinanza nr. 21P del 20/06/2019, di riservare un secondo stallo di sosta, permanentemente (0-24) e con rimozione dei veicoli in divieto, adiacente e a scendere rispetto a quello già esistente in via Ducezio nr. 21; i veicoli dovranno essere disposti a spina (a 45°) rispetto al senso di marcia così come delimitato dalla segnaletica orizzontale;**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla apposizione della relativa segnaletica, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada".

Il Comando della Polizia Municipale disporrà la messa in opera della prescritta necessaria segnaletica.

Dal Palazzo di Città, lì 19 giugno 2019



*Il Dirigente*  
**Dott. Giuseppe Puglisi**